

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 MARZO 2016

(proposta dalla G.C. 1 dicembre 2015)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente PORCINO Giovanni ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	D'AMICO Angelo	MUZZARELLI Marco
ALUNNO Guido Maria	FERRARIS Giovanni Maria	NOMIS Fosca
AMBROGIO Paola	FURNARI Raffaella	ONOFRI Laura
APPENDINO Chiara	GENISIO Domenica	PAOLINO Michele
ARALDI Andrea	GRECO LUCCHINA Paolo	RICCA Fabrizio
BERTOLA Vittorio	LA GANGA Giuseppe	SBRIGLIO Giuseppe
CARBONERO Roberto	LATERZA Vincenzo	SCANDEREBECH Federica
CARRETTA Domenico	LEVI-MONTALCINI Piera	TROIANO Dario
CASSIANI Luca	LIARDO Enzo	TROMBOTTO Maurizio
CENTILLO Maria Lucia	LOSPINUSO Rocco	TRONZANO Andrea
CERVETTI Barbara Ingrid	MAGLIANO Silvio	VENTURA Giovanni
CUNTRO' Gioacchino	MARRONE Maurizio	VIALE Silvio

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 38 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - LUBATTI Claudio - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - TEDESCO Giuliana.

Risultano assenti i Consiglieri: BERTHIER Ferdinando - CURTO Michele - DELL'UTRI Michele.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE 20/2007, COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONE PIEMONTE 15/2011, E DEL REGOLAMENTO 7/R/2012. MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI.

Proposta dell'Assessore Lo Russo, di concerto con gli Assessori Mangone e Lubatti, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

La sala per il commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere, custodire ed esporre le salme di persone decedute presso abitazioni private o in strutture sanitarie ed ospedaliere. La sala del commiato, nel suo significato più proprio, è lo spazio ove garantire la ritualità, di norma a feretro chiuso (anche se tale termine è riferito anche alla funeral home anglosassone), oppure il deposito d'osservazione dove di norma sono assicurate l'osservazione, la tolettatura, interventi di tanatoprassi (se e quando possibili) e la presentazione estetica di un cadavere per la veglia; in tale ultimo caso il corpo senza vita è mantenuto su tavoli anatomici o in cassa aperta. Solo in quest'ultimo caso sono indispensabili attrezzature e strumentazioni peculiari del Servizio mortuario sanitario.

In proposito, la Legge Regionale n. 15 del 2011 ha introdotto agli articoli 11 e 12 modifiche all'articolo 8 della Legge Regionale n. 20/2007, contenente disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri, e ha messo in evidenza il favore della Regione verso l'adeguata presenza sul territorio regionale delle strutture per il commiato per consentire forme rituali di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato. Con il successivo Regolamento del 8 agosto 2012 all'articolo 13 sono state individuate le caratteristiche delle strutture del commiato ed è stato demandato al Comune il compito di individuare negli strumenti urbanistici le aree dove collocare le strutture, nonché di definire le modalità con cui affidare l'attività di realizzazione e gestione delle stesse.

Più recentemente il Consiglio Regionale, con deliberazione del 17 marzo 2015, n. 61 - 10542, ha approvato il Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori ai sensi dell'articolo 14, Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15 che dedica, all'interno del capitolo 3 "Nuovi Cimiteri e Crematori", il paragrafo 8 alle strutture per il commiato.

Vengono così indicate fra l'altro le tipologie di sale di commiato (a feretro aperto o chiuso - private/pubbliche), i requisiti minimi strutturali, i requisiti minimi impiantistici, il servizio mortuario, la custodia, la collocazione ed accessibilità, igiene e logistica.

Il Piano inoltre chiarisce che spetta al Comune definire i termini e le modalità di rilascio dell'autorizzazione, da gestire attraverso il sistema SUAP.

Al fine di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 8 della Legge Regionale 20/2007, come modificato dalla Legge Regionale 15/2011, ed alla luce del "Piano Regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori", la Città, con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 giugno (2015 00584/009) esecutiva dal 29 giugno 2015, ha per prima cosa individuato le aree urbanisticamente compatibili con l'insediamento delle strutture per il commiato.

In considerazione della necessità di andare incontro alle rinnovate sensibilità in merito alla celebrazione di riti di commemorazione, per consentire anche ai privati di presentare progetti per

la realizzazione di sale del commiato nell'ambito del territorio cittadino, si è ritenuto che le aree più idonee alla loro localizzazione siano le zone urbane consolidate per attività produttive. Detta scelta è dipendente anche dalla specificità e dalle caratteristiche di tali strutture che non possono essere collocate nell'ambito di strutture obitoriali, di strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, né di strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali e necessitano, inoltre, di adeguati spazi per la sosta.

In tali aree normative il P.R.G., infatti, ammette, oltre alle attività produttive tradizionali, quelle del produttivo avanzato ovvero quelle della cosiddetta new economy, sostanzialmente assimilabili alle attività terziarie. Inoltre, a corredo e completamento, sono anche ammesse attività e servizi rivolti alla collettività, tra i quali le attrezzature per il culto.

Tali aree, facilmente accessibili, sono esterne alla Zona Urbana Centrale Storica e rispondono ai requisiti richiesti dal sopra citato Piano Regionale di coordinamento, che esclude le zone soggette a traffico limitato.

Con riguardo invece alla disciplina dell'attività ed alla modalità di autorizzazione alla gestione di sale del commiato, si rende necessario dettare i criteri di regolamentazione, in attuazione di quanto previsto dalla Regione con i succitati atti, integrando a tale scopo il Regolamento del servizio mortuario e dei cimiteri n. 264, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 11 ottobre 1999, esecutiva dal 15 novembre 1999 ed oggetto di numerose modificazioni negli ultimi anni; in particolare, si prevede l'inserimento nella Parte Terza di un capo dedicato, rubricato "Sale del Commiato" comprensivo di quattro articoli del seguente tenore:

- articolo 70 bis "Sala del commiato"

A richiesta dei familiari o altri aventi titolo la sala del commiato è la struttura destinata a ricevere, custodire ed esporre le salme di persone decedute presso abitazioni private o in strutture sanitarie ed ospedaliere.

I requisiti di ordine edilizio, urbanistico e igienico sono definiti nell'allegato A al presente regolamento;

- articolo 70 ter "Tipologie di sale del commiato"

Come previsto dalla normativa regionale, si distinguono dal punto di vista organizzativo e funzionale due diverse tipologie di sala del commiato:

- 1) quella destinata ad officiare riti di commiato (a feretro chiuso) per la quale non sono richiesti requisiti specifici ed in particolare non occorrono dotazioni del servizio mortuario;
- 2) quella utilizzata anche per la custodia e l'esposizione delle salme, la tolettatura, gli interventi di tanatoprassi e la presentazione estetica di un cadavere per veglia (su tavoli anatomici o cassa aperta) per la quale è richiesto il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti per i servizi mortuari delle strutture sanitarie dalla normativa vigente;

- articolo 70 quater "Gestione della sala del commiato"

Salva la facoltà del Comune di individuare presso un cimitero cittadino una propria sala del commiato, la gestione delle sale del commiato private è consentita solo a soggetti autorizzati ad esercitare l'attività di impresa funebre.

Gli operatori, adeguatamente qualificati, potranno gestire servizi per il commiato secondo le tipologie previste dall'articolo 70 ter e dovranno garantire la vigilanza e la custodia delle salme secondo due diversi criteri:

- per la tipologia a) è sufficiente la generica custodia mortuaria;
- per la tipologia b) è necessario assicurare la sorveglianza con modalità analoghe a quanto previsto per le strutture obitoriali.

I servizi per il commiato sono fruibili da qualunque cittadino in condizioni di pari dignità. Le disposizioni organizzative (orari, precisazioni operative, personale...) saranno definite con deliberazione della Giunta Comunale.

L'apertura delle strutture private e la loro gestione è subordinata all'autorizzazione del Comune in conformità alla pianificazione urbanistica, alle disposizioni del presente regolamento ed alla deliberazione di cui al comma precedente.

Il gestore della struttura trasmette al Comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.

- articolo 70 quinquies "Autorizzazione alla istituzione e gestione di sale del commiato private"

La richiesta, completa della documentazione necessaria, deve pervenire al Comune attraverso il SUAP che ne cura l'istruttoria, acquisisce il parere di compatibilità edilizia-urbanistica ed il parere igienico-sanitario dell'ASL. A tal fine, il Responsabile del Procedimento convoca una Conferenza di Servizi preliminare con tutti i servizi e gli enti interessati, in cui viene esaminata l'ammissibilità della domanda in relazione alla documentazione necessaria per valutare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'autorizzazione viene rilasciata entro e non oltre novanta giorni dalla conclusione della Conferenza di Servizi di cui al comma precedente, ed in ogni caso dalla data in cui la documentazione a corredo è completa.

L'attività di vigilanza e controllo sul funzionamento dei servizi inerenti le sale del commiato è esercitata dal Comune, che può effettuare controlli a campione sulla regolarità dei servizi e sull'idoneità della struttura, anche avvalendosi dei competenti servizi delle ASL.

L'allegato A (all. 1 - n.) definisce i requisiti di ordine edilizio, urbanistico ed igienico, rinviando per gli aspetti più di dettaglio ad apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Si procede inoltre alla modifica dell'allegato al Regolamento inserendo il riferimento all'articolo 70 quater

Art. 70 quater "Gestione della sala del commiato"	Sanzione	Pagamento in misura ridotta
Comma 2	da 45,00 a 450,00	90,00
Commi 3 e 4	da 80,00 a 500,00	160,00

Si dà atto che hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 3, 4, 5, 6 e 10.(all. 3 - 7 - nn.) Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 1, 2, 7, 8 e 9.

Si dà atto infine, che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 2 - n.), in quanto non determina alcuna spesa per la Città, e non comporta oneri di utenza.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, le integrazioni al Regolamento del servizio mortuario e dei cimiteri, inserendo nella Parte Terza un capo dedicato rubricato "Sale del Commiato" ed alcuni articoli del seguente tenore:

- articolo 70 bis "Sala del commiato"

A richiesta dei familiari o altri aventi titolo la sala del commiato è la struttura destinata a ricevere, custodire ed esporre le salme di persone decedute presso abitazioni private o in strutture sanitarie ed ospedaliere.

I requisiti di ordine edilizio, urbanistico e igienico sono definiti nell'allegato A al presente regolamento;

- articolo 70 ter "Tipologie di sale del commiato"

Come previsto dalla normativa regionale, si distinguono dal punto di vista organizzativo e funzionale due diverse tipologie di sala del commiato:

- 1) quella destinata ad officiare riti di commiato (a feretro chiuso) per la quale non sono richiesti requisiti specifici ed in particolare non occorrono dotazioni del

servizio mortuario;

- 2) quella utilizzata anche per la custodia e l'esposizione delle salme, la tolettatura, gli interventi di tanatoprassi e la presentazione estetica di un cadavere per veglia (su tavoli anatomici o cassa aperta) per la quale è richiesto il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti per i servizi mortuari delle strutture sanitarie dalla normativa vigente;

- articolo 70 quater "Gestione della sala del commiato"

Salva la facoltà del Comune di individuare presso un cimitero cittadino una propria sala del commiato, la gestione delle sale del commiato private è consentita solo a soggetti autorizzati ad esercitare l'attività di impresa funebre.

Gli operatori, adeguatamente qualificati, potranno gestire servizi per il commiato secondo le tipologie previste dall'articolo 70 bis e dovranno garantire la vigilanza e la custodia delle salme secondo due diversi criteri:

- per la tipologia a) è sufficiente la generica custodia mortuaria;
- per la tipologia b) è necessario assicurare la sorveglianza con modalità analoghe a quanto previsto per le strutture obitoriali.

I servizi per il commiato sono fruibili da qualunque cittadino in condizioni di pari dignità. Le disposizioni organizzative (orari, precisazioni operative, personale...) saranno definite con deliberazione della Giunta Comunale.

L'apertura delle strutture private e la loro gestione è subordinata all'autorizzazione del Comune in conformità alla pianificazione urbanistica, alle disposizioni del presente regolamento ed alla deliberazione di cui al comma precedente.

Il gestore della struttura trasmette al Comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato;

- articolo 70 quinquies "Autorizzazione alla istituzione e gestione di sale del commiato private"

La richiesta, completa della documentazione necessaria, deve pervenire al Comune attraverso il SUAP che ne cura l'istruttoria, acquisisce il parere di compatibilità edilizia-urbanistica ed il parere igienico-sanitario dell'ASL. A tal fine, il Responsabile del Procedimento convoca una conferenza di servizi preliminare con tutti i servizi e gli enti interessati, in cui viene esaminata l'ammissibilità della domanda in relazione alla documentazione necessaria per valutare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'autorizzazione viene rilasciata entro e non oltre novanta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi preliminare con tutti i servizi e gli enti interessati, in cui viene esaminata l'ammissibilità della domanda in relazione alla documentazione necessaria per valutare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'autorizzazione viene rilasciata entro e non oltre novanta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma precedente, ed in ogni caso dalla data in

cui la documentazione a corredo è completa.

L'attività di vigilanza e controllo sul funzionamento dei servizi inerenti le sale del commiato è esercitata dal Comune, che può effettuare controlli a campione sulla regolarità dei servizi e sull'idoneità della struttura, anche avvalendosi dei competenti servizi delle ASL;

- 2) di modificare altresì l'allegato al Regolamento n. 264 "Sanzioni" inserendo il riferimento all'articolo 70 quater

Art. 70 quater "Gestione della sala del commiato"	Sanzione	Pagamento in misura ridotta
Comma 2	da 45,00 a 450,00	90,00
Commi 3 e 4	da 80,00 a 500,00	160,00

- 3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, l'allegato A al Regolamento n. 264 in cui sono definiti i requisiti di ordine edilizio, urbanistico ed igienico (allegato 1);
- 4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE

ALL'URBANISTICA AI SERVIZI CIMITERIALI
E AI RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Lo Russo

L'ASSESSORE AL LAVORO COMMERCIO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECONOMATO
E CONTRATTI E APPALTI
F.to Mangone

L'ASSESSORE ALLA VIABILITA'
INFRASTRUTTURE TRASPORTI MOBILITA'
E AREA METROPOLITANA
F.o Lubatti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRETTRICE DI STAFF
PARTECIPAZIONI COMUNALI
F.to Villari

IL DIRIGENTE
DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
E DI SERVIZIO - SUAP -
PIANIFICAZIONE COMMERCIALE
F.to Pizzichetta

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA'
F.to Cavaglia'

LA DIRIGENTE DELL'AREA URBANISTICA
F.to Gilardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per LA DIRETTRICE FINANZIARIA
La Dirigente Delegata
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Cervetti Barbara Ingrid, Marrone Maurizio, Onofri Laura, Trombotto Maurizio

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Carbonero Roberto, il Vicepresidente Vicario D'Amico Angelo, Furnari Raffaella, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Ricca Fabrizio

PRESENTI 27

VOTANTI 26

ASTENUTI 1:

Tronzano Andrea

FAVOREVOLI 26:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Appendino Chiara, Araldi Andrea, Bertola Vittorio, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, il Vicepresidente Cuntrò Gioacchino, il Sindaco Fassino Piero, Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Levi-Montalcini Piera, Lospinuso Rocco, Magliano Silvio, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Cervetti Barbara Ingrid, Marrone Maurizio, Onofri Laura, Trombotto Maurizio

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Carbonero Roberto, il Vicepresidente Vicario D'Amico Angelo, Furnari Raffaella, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Ricca Fabrizio

PRESENTI 27

VOTANTI 26

ASTENUTI 1:

Tronzano Andrea

FAVOREVOLI 26:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Appendino Chiara, Araldi Andrea, Bertola Vittorio, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, il Vicepresidente Cuntrò Gioacchino, il Sindaco Fassino Piero, Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Levi-Montalcini Piera, Lospinuso Rocco, Magliano Silvio, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Porcino
